

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

Iniziativa popolare federale «Negozianti d'adesione alla CE: decida il popolo!»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Negozianti d'adesione alla CE: decida il popolo!», presentata il 1° luglio 1992;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹⁾ sui diritti politici;

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Negozianti d'adesione alla CE: decida il popolo!», presentata il 1° luglio 1992, soddisfa formalmente alle esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque altera il risultato della raccolta delle firme è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.
2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza semplice dei seguenti promotori:
 1. Hardi Bischoff, Nationalrat, Luegislandstrasse 167, 8051 Zürich
 2. Marco Borradori, consigliere nazionale e municipale, via Gerso 3, 6900 Lugano
 3. Rudolf Keller, Nationalrat und Landrat, Zentralpräsident der Schweizer Demokraten, Adlerfeldstrasse 29, 4402 Frenkendorf
 4. Flavio Maspoli, consigliere nazionale, deputato in Gran Consiglio e consigliere comunale, via alla Riva 3a, 6648 Minusio
 5. Giuliano Bignasca, presidente della Lega dei Ticinesi, via Monte Boglia 7, 6900 Lugano
 6. Giorgio Morniroli, Dott. med., consigliere agli Stati, via Brione 85, 6648 Minusio
 7. Markus Ruf, Nationalrat und Grossrat, Präsident der SD/Lega-Fraktion der Bundesversammlung, Zähringerstrasse 19, 3012 Bern
 8. Fritz Stalder, Nationalrat, Allmendingenstrasse 63A, 3608 Thun
 9. Hans Steffen, Nationalrat, Wydum, 8497 Fischenthal.

¹⁾ RS 161.1

3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Negozianti d'adesione alla CE: decida il popolo!» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa, Markus Ruf, consigliere nazionale, Zähringerstrasse 19, 3012 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 21 luglio 1992.

7 luglio 1992

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Iniziativa popolare federale
«Negozianti d'adesione alla CE: decida il popolo!»

L'iniziativa ha il tenore seguente:

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)

¹ Tutti i negoziati concernenti un'adesione della Svizzera alla Comunità europea (CE), avviati prima della votazione di popolo e Cantoni sull'iniziativa popolare federale «Negozianti d'adesione alla CE: decida il popolo!», vengono troncati.

² Nuovi negoziati possono essere iniziati solo con il consenso di popolo e Cantoni.

Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati

(art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori [RS 961.01], LSA)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente, che concerne contratti d'assicurazione in corso:

Decisione del 7 luglio 1992

Tariffa sottoposta da Elvia Società Svizzera d'Assicurazioni, Zurigo per l'assicurazione contro le malattie.

Indicazione concernente i rimedi giuridici

Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante ricorso presentato al Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna. Il ricorso deve essere proposto in due esemplari entro trenta giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo termine, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Gutenbergstrasse 50, 3003 Berna.

21 luglio 1992

Ufficio federale delle assicurazioni private

Notificazione

(art. 64 della legge federale sul diritto penale amministrativo; DPA, RS 313.0)

In data 5 giugno 1992, il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha deciso:

1. l'inchiesta penale aperta il 24 febbraio 1992, in applicazione del DPA, contro:

- la Società Bonaventure (Europe) Inc., con sede alle Isole Vergini e indirizzo postale al n. 1 della rue Robert-de-Traz, 1206 Ginevra,
- il signor William Bernhard Pellew-Harvey, d'ignota dimora, e
- altri partecipanti sconosciuti

per violazione dell'ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Irak doveva costituire l'oggetto di una decisione di non luogo a procedere;

2. non saranno percepite spese processuali.

Una versione completa della decisione può essere consultata, dalle persone interessate, presso la Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia pubblica, Palazzo federale est, 3003 Berna.

21 luglio 1992

Dipartimento federale dell'economia pubblica

Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

Spostamento dei limiti del lavoro diurno (art. 10 LL)

- Tintoria di Stabio SA, 6855 Stabio-Gaggiolo
preparazione, tintoria e finissaggio
40 u
21 maggio 1992 al 5 settembre 1992 (modificazione)

Lavoro continuo (art. 25 LL)

- Tintoria di Stabio SA, 6855 Stabio-Gaggiolo
preparazione, tintoria e finissaggio
32 u
7 settembre 1992 all'11 settembre 1993

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

Rimedi giuridici

Chiunque è toccato nei suoi diritti o doveri dal rilascio di un permesso concernente la durata del lavoro e chiunque è legittimato a ricorrere può, entro 10 giorni dalla pubblicazione della domanda, esaminare presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la domanda, previo accordo telefonico (tel. 031 61 29 45 / 29 50).

21 luglio 1992

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro

Divisione della protezione dei
lavoratori e del diritto del lavoro

**Domanda
per il rilascio di un'autorizzazione di costruzione e d'esercizio
di un campo d'aviazione per elicotteri sull'aerodromo militare
di Lodrino**

Consultazione del 21 luglio 1992

Postulante: Heli-TV SA
via Brunari 3
6500 Bellinzona

Ubicazione: Parcella 197, zona per attrezzature private di interesse pubblico a sud dell'aerodromo militare di Lodrino

Scopo: Creazione di una base per la manutenzione e l'esercizio commerciale per il trasporto con elicotteri

Installazioni: Aree d'atterraggio con aviorimesse
Officine per la manutenzione
Installazioni per il rifornimento in carburante
Edificio principale (uffici, locali diversi)
Parcheggi e aree d'accesso

Giusta l'articolo 6 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), coloro che hanno qualità di parti possono pronunciarsi sulla presente domanda; dovranno inviare la loro giustificazione scritta all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna entro trenta giorni a contare dalla pubblicazione. Su richiesta, l'UFAC (tel. 031 62 58 63) nonché la postulante (tel. 092 26 17 62) forniranno qualsiasi informazione complementare.

I documenti dettagliati della domanda come pure il rapporto concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente possono essere consultati durante il termine sopraccitato sia presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, sezione aerodromi, Theaterplatz 8, 3011 Berna sia presso la Cancelleria del Comune di Lodrino, 6527 Lodrino.

21 luglio 1992

Ufficio federale dell'aviazione civile

5172

Decisioni dell'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie

- Comune di Soglio GR, razionalizzazione di edificio
Pezza-Liscia
progetto n. GR3831

- Comune di Fusio TI, bonifica terreni agricoli,
progetto n. TI3492

Vie di ricorso

In virtù dell'articolo 68 dell'ordinanza sulle bonifiche fondiarie (RS 913.1), 44segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451) e 14 della legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (RS 704), contro la presente decisione è dato ricorso amministrativo al dipartimento federale dell'economia pubblica entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale. Il ricorso, se del caso, dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, come anche l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Esso deve essere presentato in duplice esemplare, corredato della decisione impugnata.

Colui, il quale ha diritto di ricorrere, è autorizzato, entro il termine di ricorso e previo preavviso telefonico (tel. 031 61 26 55), a prendere visione delle decisioni e della documentazione relativa al progetto, presso l'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.

21 luglio 1992

Ufficio federale delle
bonifiche fondiarie

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	28
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.07.1992
Date	
Data	
Seite	1185-1193
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 124

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.